



DIRITTO SOCIETARIO

Usufrutto sulle partecipazioni ed esercizio dei diritti sociali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Riforma del conferimento di partecipazioni

Scopri di più

Uno degli strumenti più agevoli da utilizzare nell'ambito del trasferimento del patrimonio è la **donazione della nuda proprietà delle quote sociali con mantenimento del diritto di usufrutto**. L'operazione consente di *"limitare"* il trasferimento gratuito al solo valore della nuda proprietà e di evitare la **successiva caduta in successione dell'usufrutto** per effetto del consolidamento di tale diritto in capo al nudo proprietario **all'atto della morte dell'usufruttuario**.

Tuttavia, la *"divisione"* tra nuda proprietà e usufrutto nell'ambito della quota societaria di una società di capitali **porta con sé alcune complicazioni** in merito all'esercizio dei diritti sociali, sia di natura amministrativa, ma soprattutto **di natura patrimoniale**. Per quanto riguarda i primi, l'[articolo 2352, cod. civ.](#), per le società per azioni, e l'[articolo 2471-bis, cod. civ.](#), per le società a responsabilità limitata (che rimanda all'[articolo 2352, cod. civ.](#)) prevedono che, in caso di usufrutto, il diritto di voto, salvo convenzione contraria, **spetta all'usufruttuario**.

Per quanto riguarda i secondi, ossia i **diritti patrimoniali**, è necessario rifarsi alla disciplina generale del diritto di usufrutto, contenuta negli [articoli 958 e ss., cod. civ.](#), in quanto l'[articolo 2352, cod. civ.](#), non contiene alcuna disposizione al riguardo. Le regole generali prevedono che il **diritto agli utili spetta all'usufruttuario**, il cui diritto matura con la delibera di distribuzione da parte dell'assemblea dei soci. Nulla viene invece disposto con riferimento alle **riserve di utili e di capitale** che si sono formate sia prima che dopo la **costituzione del diritto di usufrutto**.

Si pone, quindi, la questione di stabilire chi sia il **soggetto legittimato** (nudo proprietario o usufruttuario) a ricevere tali somme in **presenza di una delibera dei soci** che intenda distribuire tali riserve. In dottrina il dibattito è ampio, anche se la posizione più affermata è quella sostenuta anche dal **Notariato del Triveneto**, secondo cui le **riserve di utili spetterebbero al nudo proprietario**, in quanto la distribuzione di tali riserve rientrerebbe nel **concetto di riscossione di capitali** (di cui all'[articolo 1000, cod. civ.](#)).

In particolare, con l'orientamento H.I.27, il Comitato Notarile delle Tre Venezie ha sostenuto che l'[articolo 2352, cod. civ.](#), disciplina **solamente l'attribuzione dei diritti amministrativi** in



caso di usufrutto sulle azioni (o quote), e non **anche quelli patrimoniali**. Tale carenza normativa sta a significare, secondo tale impostazione, che i **diritti patrimoniali spettanti all'usufruttuario** siano limitati al diritto di percezione dei frutti civili, e quindi solamente **agli utili dell'esercizio di cui sia deliberata la distribuzione**.

Pertanto, gli **utili destinati dall'assemblea a riserva non spetterebbero all'usufruttuario**, in quanto la decisione di non distribuirli significa la volontà di capitalizzarli, con **definitiva attribuzione al patrimonio della società**. L'eventuale successiva delibera di distribuzione della riserva equivale al pagamento di un capitale e non di un frutto civile, per cui il **diritto alla riscossione spetterebbe al nudo proprietario** (il quale, ai sensi dell'[articolo 1000, cod. civ.](#), dovrà esercitarlo **in concorso con l'usufruttuario e sulle somme riscosse si trasferirà l'usufrutto**).

La posizione descritta è stata **oggetto di importanti critiche** (soprattutto da parte di coloro che sostengono che le **riserve formatesi dopo la costituzione dell'usufrutto** spettino all'usufruttuario), alla luce delle quali lo **stesso Comitato delle Tre Venezie è intervenuto con due massime** (H.G.42 per le Spa e I.G.54 per le Srl), sostenendo **la possibilità per i soci di costituire riserve con finalità specifiche**, ivi compresa la possibilità di deliberare che gli utili accantonati in apposita riserva spettino all'usufruttuario al momento della successiva distribuzione, **perché in quel momento la società non ha le disponibilità liquide per il pagamento**, o perché in quel momento l'usufruttuario non ha la necessità di incassare.

Nessun dubbio, invece, **in merito alla spettanza delle riserve di capitale** (generalmente formatesi con versamenti a patrimonio netto da parte dei soci), **spettanti in ogni caso al nudo proprietario**, trattandosi di **restituzione del capitale investito**.